

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia, nonché quelle per il conferimento degli incarichi professionali, ivi incluse quelle relative a lavori, servizi e forniture di stretta competenza privata ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 21/99 e s.m.i., allorché i consorziati – tramite i propri Comitati di Zona – vogliono avvalersi a tal fine degli uffici consortili.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per gara informale la valutazione di proposte commerciali richieste dal Consorzio a più soggetti nella stessa data e presentate entro un termine perentorio semplicemente a mezzo fax o email, unitamente alla seguente documentazione:

a) vigente certificato camerale (o dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.);

b) attestazione circa l'assolvimento di quanto previsto all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

c) impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 3 della L.n. 136/2010 e s.m.i..

3. L'incarico professionale è una particolare forma di servizio che attiene ad attività facenti capo a Ordini Professionali e viene affidato secondo il presente Regolamento, salvo l'assistenza legale che viene svolta su base fiduciaria.

4. Gli affidamenti previsti dal presente Regolamento vengono sempre formalizzati dal Direttore Generale, in attuazione delle deliberazioni dell'Organo competente, salvo i casi espressamente indicati.

TITOLO II LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 2 – Norme comuni

1. Vengono svolti in economia i lavori di importo singolarmente inferiore a €150.000 ed i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria fissata dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se attinenti alle attività indicate dal presente regolamento.

2. In tutti gli altri casi i lavori, i servizi e le forniture vengono affidati con procedure aperte secondo le norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

3. In particolare possono essere svolti in economia:

a) i lavori di cui all'art. 125, comma 6, lettere da c) a f), nonché quelli di manutenzione della rete e degli impianti irrigui, dei relativi accessi e pertinenze, degli impianti per la produzione di energia elettrica, degli acquedotti rurali e degli edifici adibiti a sedi istituzionali ed operative;

b) i servizi e le forniture di cui all'art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché quelli attinenti:

- la cancelleria;

- le macchine d'ufficio, elettroniche ed i computer;

- gli arredi;

- i software;
- la telefonia e la trasmissione dati;
- l'energia elettrica, il gas e l'acqua;
- le autovetture ed i mezzi d'opera;
- la sicurezza e la salute del personale dipendente;
- la vigilanza e la pulizia delle sedi;
- la tesoreria e le assicurazioni;
- la rappresentanza, la pubblicità e le pubblicazioni.

Art. 3 – Lavori

1. I lavori realizzabili in economia, se di importo compreso tra €2.000 e € 40.000, sono affidati al soggetto individuato dall'Organo competente (Deputazione Amministrativa o Comitati di Zona), previa acquisizione di opportuno preventivo.
2. I lavori realizzabili in economia, se di importo compreso tra € 40.000 e € 150.000, sono affidati al soggetto individuato dall'Organo competente (Deputazione Amministrativa o Comitati di Zona) previo esperimento di gara informale tra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Per lavori di importo inferiore a € 2.000, l'Organo competente (Deputazione Amministrativa o Comitato di Zona) definisce proprie procedure semplificate.
4. I lavori di cui ai primi tre commi del presente articolo, quando non affidati ad aziende consorziate, sono disposti a favore di imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 125, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. aggiornati con cadenza biennale mediante avvisi da pubblicarsi sull'Albo Pretorio di ciascun Comune sito, anche parzialmente, nel comprensorio di bonifica, salvo la facoltà – per qualsiasi impresa – di iscriversi in ogni momento, anche successivo, alla selezione biennale.
5. All'atto dell'iscrizione negli elenchi le imprese sono tenute a presentare la documentazione di cui all'art. 1, comma 2.
6. Per lavori superiori a € 40.000, l'esecutore è tenuto a prestare la cauzione e le polizze di cui, rispettivamente, agli artt. 113 e 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 4 – Servizi e forniture

1. I servizi e le forniture di importo compreso tra € 2.000 e € 40.000 sono rispettivamente affidati ed acquisite al soggetto individuato dall'organo competente (Deputazione Amministrativa, Comitati di Zona) previa acquisizione di opportuno preventivo e, salvo i rapporti concernenti la somministrazione di telefonia, dati, energia, acqua e gas, della documentazione di cui all'art. 1, comma 2.
2. I servizi e le forniture di importo superiore a € 40.000 ma nei limiti delle soglie massime previste dall'art. 2, comma 1, sono affidati al soggetto individuato dall'Organo competente (Deputazione Amministrativa, Comitati di Zona), previo esperimento di gara informale tra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Per servizi e forniture di importo inferiore a € 2.000, l'organo competente (Deputazione Amministrativa o Comitato di Zona) definisce proprie procedure semplificate.

4. Per affidamenti superiori a € 40.000, l'affidatario è tenuto a prestare la cauzione di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i..

Art. 5 – Lavori, servizi e forniture in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

1. I lavori, i servizi e le forniture di cui al presente titolo sono affidati direttamente, senza necessità di preventiva autorizzazione degli Organi deliberativi, con autorizzazione a porre comunque a carico i relativi oneri al Centro di Costo Competenza, salvo rendicontazione alla Deputazione Amministrativa o Comitato di Zona, secondo le rispettive competenze.

TITOLO III

INCARICHI PROFESSIONALI

1. Gli incarichi professionali vengono affidati a professionisti abilitati, con l'applicazione sulle corrispondenti tariffe professionali e spese, se derogabili in base alla vigente normativa, di una riduzione di almeno il 30%.

2. Per importi complessivi compresi tra € 2.000 e € 40.000 è ammesso l'affidamento al soggetto individuato dall'Organo competente (Deputazione Amministrativa, Comitati di Zona) previa acquisizione di opportuno preventivo e della documentazione di cui all'art. 1, comma 2.

3. Per importi complessivi compresi tra € 2.000 e € 40.000 ma nei limiti delle soglie massime previste dall'art. 2, comma 1, gli incarichi professionali sono affidati al soggetto individuato dall'Organo competente (Deputazione Amministrativa, Comitati di Zona) previo esperimento di gara informale tra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

4. Per incarichi di importo inferiore a € 2.000, l'Organo competente (Deputazione Amministrativa o Comitato di Zona) definisce proprie procedure semplificate.

5. Per affidamenti superiori a € 40.000, l'affidatario è tenuto a prestare cauzione di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i